



**CITTÀ DI ROSOLINI**  
(Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa)

**REGOLAMENTO**

Assegnazione in concessione d'uso di **CHIOSCHI** su **AREE PUBBLICHE** per la somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti alimentari e non alimentari

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Marco Adamo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Agostino *BONOMO*)

Approvato con DCC. N. 42 del 31/07/2019

## **INDICE degli Articoli**

**Art. 1** – *Definizioni*

**Art. 2** – *Ambito di applicazione e finalità*

**Art. 3** – *Localizzazione posteggi per insediamenti punti di vendita*

**Art. 4** – *Dimensionamento del posteggio*

**Art. 5** – *Selezione dei concessionari, durata della concessione d'uso del posteggio, convenzione, proroga*

**Art. 6** – *Assegnazione in concessione d'uso del posteggio, criteri*

**Art. 7** – *Dimensionamento del chiosco, caratteristiche*

**Art. 8** – *Procedura per il rilascio della concessione edilizia all'installazione del chiosco*

**Art. 9** – *Revoca e Sanzioni*

**Art. 10** – *Norme transitorie, variazioni*

**Art. 11** – *Entrata in vigore*

**Art. 1**  
*Definizioni*

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, è da intendersi per:
  - a) *Posteggio*, un'area pubblica o privata ma gravata di servitù di uso pubblico, di dimensioni contenute non superiori a quelle precisate nel successivo art. 4, sulla quale, previa richiesta e ottenimento di specifica assegnazione in concessione d'uso, dovrà installarsi un chiosco;
  - b) *Chiosco*, quel manufatto prefabbricato strutturalmente amovibile, delle dimensioni contenute non superiori a quelle precisate nel successivo art. 7, concepito per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti (alimentari o non alimentari) o di somministrazione di alimenti e bevande, da installarsi, previa richiesta e ottenimento di specifico titolo edilizio, su un posteggio regolarmente assegnato in concessione d'uso.

**Art. 2**  
*Ambito di applicazione e finalità*

1. Nell'ambito del territorio comunale, ivi comprese le aree soggette ai vincoli a) e c) D.Lgs. n. 42/2004 (vincoli paesaggistici entro 150 mt. dalle sponde dei torrenti) e D.P.R.S. n. 21/1975 (vincolo paesaggistico), con esclusione della Zona "A" (centro storico) del P.R.G. vigente, il presente regolamento definisce la consistenza dei posteggi e prescrive le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, che dovranno installarsi sui medesimi posteggi, nonché definisce le procedure per il conseguimento dell'assegnazione in concessione d'uso del posteggio e l'ottenimento del titolo edilizio specifico necessario all'installazione del chiosco. Resta di competenza del Sindaco e della Giunta Comunale il numero e l'ubicazione dei posteggi da assegnare.
2. Il presente regolamento ha lo scopo, inoltre, principalmente sotto l'aspetto urbanistico, di regolarizzare i punti vendita già esistenti su area pubblica, sempre che i medesimi punti siano ricondotti ed adeguati in modo da renderli conformi e non contrastanti con tutte quante le prescrizioni contenute nel presente articolato.
3. Non sono assoggettati alle norme del presente regolamento ma lo saranno alla data di scadenza della relativa concessione anche in presenza di istanza di proroga, i posteggi provvisti di regolare assegnazione dell'area con insediata attività di vendita espletata in manufatti edilizi assentiti da regolare titolo edilizio ed installati conformemente ai disegni allegati al titolo medesimo.

### Art. 3

#### *Localizzazione posteggi per insediamenti punti di vendita*

1. Nel territorio comunale sono previsti in totale n. 19 (diciannove) posteggi, ivi compresi quelli già oggetto di assegnazione. Detti posteggi, nei limiti delle seguenti quantità, sono predisposti all'insediamento di esercizi per l'attività di vendita dei prodotti appresso riportati:
  - a) n. 13 (tredici) per prodotti alimentari o somministrazione di alimenti e bevande;
  - b) n. 6 (sei) per prodotti non alimentari;
2. La localizzazione dei posteggi di cui al precedente comma 1, è distribuita nel modo seguente:  
Posteggi già assegnati:
  - a) **Settore alimentare:**
    - n. 2 (due) presso il verde attrezzato Parco Giovanni Paolo II;
    - n. 1 (uno) Via Ronchi presso villetta comunale - S. Cultrera;
    - n. 1 (uno) in Via Gonzaga Parco S. Adamo;
    - n. 1 (uno) Piazza degli Angeli;
    - n. 1 (uno) Via G. Fava - Scuole M.L. King;
    - n. 1 (uno) presso Stazione ferroviaria
  - b) **Settore non alimentare:**
    - n. 5 (cinque) presso Viale Cimitero, di cui 4 per la vendita di fiori e piante e n. 1 (uno) per l'illuminazione del Cimitero Comunale.

I Posteggi da assegnare sono individuati con Delibera di Giunta Comunale

La Giunta Comunale valuterà le richieste di assegnazione di volta in volta presentate, garantendo la compatibilità e l'alternatività delle nuove assegnazioni rispetto alle attività preesistenti.

3. I posteggi, deliberati dalla Giunta Municipale, possono essere modificati nel numero, ubicazione e tipologia del prodotto di vendita.
4. Le modifiche di cui al precedente comma 3, riguardanti posteggi in corso di regolare uso a seguito di provvedimento di assegnazione adottato ai sensi del presente regolamento, assumeranno efficacia a partire dal primo giorno utile successivo alla data di scadenza della concessione d'uso, sempreché i provvedimenti relativi alle modifiche siano stati adottati in assenza di idonea istanza di proroga di cui al comma 9 del successivo art. 5.
5. Al soggetto, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento detiene la concessione d'uso di un posteggio, o al suo legittimo avente causa, in regola con il pagamento delle somme derivanti dal rapporto di concessione in corso e dei tributi comunali, sarà riconosciuto, subordinandolo alle condizioni poste per il rispetto delle finalità di cui al comma 2 del superiore art. 2, il diritto di precedenza nell'assegnazione del medesimo posteggio rispetto ad altri soggetti partecipanti, purchè detto diritto venga esercitato con la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso ai fini dell'aggiudicazione secondo le modalità

appresso specificate.

## **Art. 4**

### *Dimensionamento del posteggio*

1. Ciascun posteggio, sempre che la relativa area di localizzazione lo consenta, potrà impegnare una superficie di suolo pubblico non superiore a mq 26,00 (metri quadrati ventisei). Entro i limiti di detta superficie e nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 8, dovrà installarsi un chiosco, il cui dimensionamento e caratteristiche costruttive siano conformi alle prescrizioni contenute al successivo art. 7.
2. Alla superficie di cui al precedente comma 1 e ad essa adiacente o non distante dalla medesima oltre tre metri, sempre che la zona di localizzazione lo consenta, potrà impegnarsi quale pertinenza un'ulteriore superficie di suolo pubblico non superiore a mq 16,00 (metri quadrati sedici). Entro i limiti di detta superficie, la cui sagoma planimetrica rimane variabile, e nel rispetto del decoro urbano potranno collocarsi ombrelloni a braccio centrale o laterale, tavoli e sedie, o, in sostituzione degli ombrelloni e limitatamente al periodo stagionale dal 1° ottobre al 31 maggio, gazebo aperti da tutti i lati con semplici montanti ed elementi di collegamento in legno, ferro o pvc atti a sostenere il telone di copertura.
3. Le sagome della perimetrazione della superficie del posteggio e qualora richiesta anche quella relativa alla pertinenza, dovranno essere chiaramente rappresentate e correttamente ubicate su particolare planimetrico debitamente quotato redatto da tecnico abilitato alla progettazione, da allegarsi alla richiesta per il conseguimento dell'assegnazione in concessione d'uso del posteggio.
4. Le sagome di entrambe le perimetrazioni di cui al precedente comma potranno subire lievi modificazioni purché condivise dal Responsabile del Servizio in sede di approvazione del progetto ai fini dell'installazione del chiosco ed insediamento degli arredi.
5. Fuori dalle perimetrazioni delle aree oggetto di assegnazione non è consentito interessare il suolo pubblico con affissioni, esposizioni e occupazioni di qualsiasi altro genere, ad eccezione delle rivendite dei giornali che potranno occupare con espositori mobili una superficie di suolo pubblico non superiore a mq 2,00.

## **Art. 5**

### *Selezione del concessionario, durata della concessione d'uso del posteggio, convenzione, proroga, subingresso*

1. La selezione del concessionario sarà affidata ad una commissione composta dal Responsabile del Settore Tecnico, che la presiede, dal Responsabile del Servizio Commercio e dal Responsabile del Settore di Vigilanza Urbana con funzione anche di segretario verbalizzante o da un loro delegato.
2. La selezione del concessionario per tutte le tipologie di chioschi sarà fatta con i seguenti criteri:

- a) iscrizione nelle liste di collocamento **punti 2**
- b) sede legale della ditta richiedente nel Comune di Rosolini **punti 5**
- c) residenza nel Comune di Rosolini:
- o fino a cinque anni **punti 3**
  - o superiore a cinque anni **punti 5**

*Per le associazioni, società, cooperative e fondazioni i punti c) e d) vanno riferiti al legale rappresentante.*

- d) soggetti diversamente abili certificati ai sensi della legge 104/92 o con invalidità superiore al 67% **punti 2**
- e) soggetti che proporranno l'offerta più vantaggiosa impegnandosi ad effettuare nelle circostanze del posteggio miglorie dell'arredo urbano e/o del verde pubblico **punti 8**
- f) carichi familiari, come risultanti dallo stato di famiglia:
- coniuge **punti 2**
  - per ogni figlio **punti 1** (massimo 3)

3. A parità di punteggio si procederà all'assegnazione in favore di coloro che:
- non esercitano alcuna attività commerciale sia nel territorio del Comune di Rosolini che in altro Comune;
  - In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all'assegnazione con il sistema del sorteggio.
4. Per i chioschi da installare su aree tratturali che non siano di proprietà del Comune o in concessione precaria allo stesso, il richiedente dovrà munirsi preventivamente della disponibilità dell'area oltre che del Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa.
5. La concessione d'uso del posteggio potrà avere durata massima di dieci anni, fatte salve le ipotesi di revoca, decadenza o cessazione dell'attività di cui al successivo art. 9, ed è assoggettata, a partire dal giorno di stipula della convenzione, di cui al successivo comma 6, al pagamento del canone (COSAP) da corrispondersi presso la Tesoreria Comunale nei termini e con le modalità stabilite dalla convenzione medesima.
6. L'assegnazione in concessione d'uso del posteggio sarà preliminarmente formalizzata con provvedimento dal funzionario Responsabile del Settore Commercio o suo delegato, e successivamente regolata da apposita convenzione da redigersi, in conformità allo schema di cui al successivo comma 7, a cura del Segretario Comunale, a spese del concessionario stesso. L'avvenuta stipula della convenzione, regolarmente registrata sempre a spese del concessionario, costituirà titolo al rilascio della concessione edilizia per l'installazione del chiosco. L'eventuale cessione d'azienda potrà effettuarsi, trascorsi almeno 24 mesi, esclusivamente in favore di soggetti non intestatari di altri posteggi e la concessione d'uso del

posteggio potrà essere trasferita al subentrante unicamente per la durata residua, previa autorizzazioni del concedente e regolare voltura della concessione stessa.

7. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio del Comune, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto delle norme in esso contenute, redige ed inoltra alla Giunta Municipale, allegato alla relativa proposta di delibera, lo schema della convenzione, il cui contenuto, dopo l'approvazione, completato nei dati costituenti stringa variabile, andrà a regolare il rapporto inerente l'assegnazione in concessione d'uso del posteggio. Lo schema di convenzione dovrà prevedere la consegna al Comune di idonea polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi assunti, fino alla concorrenza di un importo corrispondente a quello presunto per la demolizione, riconosciuto congruo dall'Ufficio Lavori Pubblici del Comune. Tale schema di convenzione dovrà prevedere, altresì, l'assunzione dell'impegno da parte del titolare del posteggio di ottemperare a tutto quanto previsto dalla vigente normativa in ordine all'eventuale smaltimento di rifiuti speciali.
8. Eventuali variazioni allo schema di convenzione, purché non contrastanti con il presente regolamento, potranno adottarsi con delibera di Giunta Municipale, e il nuovo schema di convenzione andrà a regolare le nuove concessioni da stipularsi ivi comprese le proroghe delle concessioni di cui al successivo comma 9.
9. Su istanza in bollo indirizzata al Sindaco, da presentarsi nel penultimo trimestre antecedente alla data di scadenza della concessione d'uso del posteggio, e precisamente in data compresa tra il 180° e il 89° giorno antecedenti la medesima data, qualora il posteggio non sia stato già oggetto di soppressione o di variazione che ne comprometta la continuità nell'esercizio dell'attività di vendita, il titolare della concessione medesima o, a seguito di documentata successione un suo avente causa, può chiedere e, purché in regola con tutti gli obblighi assunti nella concessione anche in riferimento al manufatto edilizio (chiosco), ottenere la proroga della scadenza della concessione per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni, alle nuove condizioni ove intervenute. L'istanza intesa ad ottenere la proroga, prematuramente o tardivamente pervenuta, preclude tale ottenimento.
10. L'accertata validità dell'istanza di cui al precedente comma 9 unitamente alla ricorrenza delle condizioni ivi contenute, comporta l'adozione del provvedimento di proroga, che dovrà redigersi a cura del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Commercio o suo delegato entro la data di scadenza della concessione d'uso e notificarsi all'interessato secondo le procedure vigenti. Entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di proroga, sarà stipulata anche, nel rispetto di quanto previsto al superiore comma 6, la nuova convenzione.
11. Contrariamente, l'accertamento della non validità dell'istanza di cui al superiore comma 9 o la mancata ricorrenza anche di una sola delle condizioni ivi contenute, comporta l'adozione, entro la data di scadenza della concessione, a cura del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Commercio o suo delegato del provvedimento di diniego della proroga, da notificarsi secondo le procedure

vigenti all'interessato nonché al Comando di Polizia Municipale e al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici.

12. A seguito del provvedimento di diniego di cui al precedente comma 11, l'interessato non potrà avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa per risarcimento danni.
13. La concessione in uso del posteggio, nel giorno successivo alla sua data di scadenza, in assenza di regolare provvedimento di proroga, decade automaticamente.
14. La decadenza della concessione, fatta salva diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale, comporta l'obbligo nel concessionario di rimuovere a sua cura e spese, entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza della concessione o qualora successiva dalla data di notifica del provvedimento di diniego della proroga, tutti gli elementi e strutture presenti nel posteggio in modo da ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.
15. L'accertamento da parte del Comando di Polizia Municipale dell'inadempimento dell'obbligo di cui al comma precedente, comporta l'attivazione a cura del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Lavori pubblici della procedura con la redazione degli atti necessari al fine di addivenire, entro sessanta giorni dall'accertamento, alla rimozione delle strutture e quant'altro presente nel posteggio, in modo da ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente alla collocazione del manufatto, con anticipo delle spese necessarie dai fondi comunali ponendole ovviamente a carico del soggetto inadempiente e utilizzando all'occorrenza per il loro recupero la polizza fidejussoria all'uopo consegnata dall'interessato in sede di stipula della convenzione.

## **Art. 6**

### *Assegnazione in concessione d'uso del posteggio, criteri*

1. Il Dirigente responsabile del Settore Commercio o suo delegato, dopo l'approvazione dello schema di convenzione di cui al comma 7 del precedente art. 5, potrà adottare i provvedimenti di assegnazione e sottoscrivere le convenzioni per le concessioni in uso dei posteggi, attraverso l'espletamento delle procedure e degli atti consequenziali di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Entro un mese dall'avvenuta approvazione dello schema di convenzione di cui al comma 7 del precedente art. 5, dovrà redigersi lo schema di Bando pubblico contenente l'elenco dei posteggi messi a concorso con la relativa proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale. Nello schema di Bando, che dovrà prevedere la formazione di un numero di graduatorie corrispondenti al numero dei posteggi messi a concorso, oltre al contenuto basilare per la validità del medesimo, dovranno esplicitarsi clausole in modo da assicurare il riconoscimento dell'eventuale esercizio del diritto di precedenza di cui al comma 5 del superiore art. 3 e l'applicazione delle seguenti condizioni:

- a) lo stesso soggetto, pena l'esclusione dalla graduatoria, potrà presentare una sola istanza e concorrere all'assegnazione di un solo posteggio, per cui nell'istanza di partecipazione al bando dovrà fare riferimento in modo chiaro (riportandone l'identificativo) solamente ad uno dei posteggi messi a concorso;
  - b) tra i soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, pena l'esclusione dalla graduatoria, solamente uno potrà inoltrare istanza per concorrere all'assegnazione di un solo posteggio;
  - c) L'istanza del soggetto intesa ad esercitare il diritto di precedenza, oltre ad essere assoggettata al rispetto delle clausole di cui alle precedenti lettere a) e b) ed alle altre che saranno contenute nel bando, dovrà essere corredata, inoltre, da valida documentazione attestante il regolare uso del posteggio da parte dell'istante alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dalla prova attestante l'avvenuto versamento di eventuali somme dovute al Comune per l'occupazione del suolo pubblico e dei tributi comunali relativi a periodi pregressi antecedenti alla medesima data, nonché dalla dichiarazione di impegno a modificare o integralmente sostituire, entro e non oltre due anni dalla data di ottenimento del titolo edilizio, l'eventuale manufatto abusivamente installato, utilizzato per l'esercizio dell'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, in modo da renderlo conforme e non contrastante con tutte quante le prescrizioni contenute nel presente regolamento;
3. Il titolare del posteggio ha l'obbligo di tenere costantemente pulite, durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, le aree inerenti il posteggio e quelle ad esse circostanti fino ad una maggiore profondità pari a m 10,00. A tale scopo il titolare del posteggio è obbligato, prima dell'attivazione dell'esercizio commerciale, a fornirsi di appositi contenitori e/o sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché ad ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa in ordine all'eventuale smaltimento di rifiuti speciali.
  4. Nei casi di assegnazione di chioschi da adibire a somministrazione di alimenti e bevande, il soggetto che presenta istanza di assegnazione deve essere iscritto al R.E.C.

## **Art. 7**

### *Dimensionamento del chiosco, caratteristiche*

1. La semplice rispondenza del manufatto alle caratteristiche formali di cui al presente articolo non costituisce elemento sufficiente per la sua collocazione, che sarà subordinata alla procedura di cui al successivo art. 8.
2. Il chiosco dovrà essere progettato e realizzato secondo le sagome massime ammissibili sia planimetriche che altimetriche. All'interno di dette sagome si dovranno sviluppare anche i

volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di approvvigionamento idrico, di riscaldamento e/o condizionamento, al fine di evitare modifiche od aggiunte alteranti le caratteristiche formali del chiosco.

3. Il chiosco avrà pianta regolare (quadrata, rettangolare, esagonale, ottagonale anche allungata), copertura a tetto piramidale, a padiglione o a capanna, da realizzare con strutture prefabbricate e facilmente rimovibili, è ammessa la piattaforma per il basamento in cls.
4. La superficie coperta massima del chiosco, derivante dalla sagoma planimetrica del filo esterno delle pareti di chiusura, non potrà risultare superiore a mq 26,00 (corrispondente a quella di cui al comma 1 dell'art. 1) compreso il servizio igienico.
5. Eventuale piattaforma (in cls) o pedana (in legno) di base per il rialzamento del piano di calpestio interno del chiosco dovrà contenersi entro la sagoma planimetrica massima in modo da non risultare visibile dall'esterno e non potrà elevarsi mediamente dal suolo pubblico più di 30 cm.
6. L'altezza media esterna del chiosco, misurata dal piano del suolo pubblico alla linea di gronda, non dovrà superare m 3,20. Il punto di colmo o la breve linea di colmo strettamente necessaria per il rispetto delle simmetrie delle falde di copertura potrà elevarsi fino ad un massimo di ulteriori m 1,00;
7. I chioschi dovranno essere progettati e realizzati con rigore formale, semplicità di linee, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) le pareti interne dei bagni saranno finite con pannelli di materiale plastico o altri materiali antisettici e lavabili;
  - b) sulle superfici delle pareti esterne non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, fatta eccezione per la zoccolatura di base che non potrà avere altezza superiore a cm 30 e spessore non superiore a cm 4, per i montanti della struttura portante e aggetti di copertura o davanzali;
  - c) gli aggetti delle falde di copertura, compreso lo spessore di eventuale cimasa (di altezza non superiore a cm 30) perimetrale, non potranno sporgere più di 0,95 m;
  - d) le falde di copertura realizzate in legno, previa coibentazione e impermeabilizzazione, saranno rifinite con tegole di argilla o tegole canadesi rivestite in rame;
  - e) Le tubazioni per le discese pluviali (in pvc grigio o lamierino color rame), dipartendosi dalle gronde delle coperture, saranno collocate anche accostate alle parete esterne del chiosco, con sbocco in corrispondenza della zoccolatura di base;
  - f) E' consentito l'inserimento di scritte pubblicitarie contenute su un supporto anche in materiale plastico, delle dimensioni non superiore a mq 0,50, da applicarsi in corrispondenza della cimasa o al di sotto degli aggetti delle falde di copertura. Il disegno delle parti del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla pratica di permesso di costruire;

- g) Le finestre, del tipo a saliscendi, saranno realizzate con telaio in legno o in alluminio pre-verniciato di colore grigio scuro o imitazione legno;
  - h) in corrispondenza dei vani di porta o finestra sono consentite tende parasole con capacità di distesa non superiore a m 1,50, collocate ad un'altezza non inferiore a mt 2,00;
  - i) dalla sagoma planimetrica del chiosco, oltre agli sporti di copertura è consentita la sporgenza del piano delle consumazioni per non più di 20 cm;
  - j) la posizione del chiosco non dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie stradali, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area interessata dal posteggio;
8. Ai fini di una verifica per il rispetto delle prescrizioni inerenti il dimensionamento dei chioschi è ammissibile una tolleranza di cantiere nella misura massima del 3 % (tre per cento);

### **Art. 8**

#### *Procedura per il rilascio della concessione edilizia all'installazione del chiosco*

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, l'installazione del chiosco avente le caratteristiche di cui al precedente art. 7 con l'eventuale insediamento degli arredi sulle aree appartenenti al posteggio assegnato in concessione d'uso, resta subordinato alla richiesta e ottenimento, da parte del soggetto titolare del posteggio, della Concessione Edilizia che sarà rilasciata dall'organo competente nel rispetto delle vigenti norme in materia e delle norme contenute nel Regolamento Edilizio, previa acquisizione sul relativo progetto dei seguenti pareri:
  - a) parere del Comando di Polizia Municipale del Comune in ordine al rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e la non interferenza con la viabilità pedonale e veicolare;
  - b) parere dell'Azienda Sanitaria Provinciale per quanto riguarda il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
  - c) parere dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune per quanto concerne gli allacci alle reti idrica e fognaria o eventuali interferenze con opere pubbliche a realizzarsi;
2. Relativamente ai posteggi ricadenti su aree soggette ai vincoli di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 o al D.P.R.S. n. 21/1975, il rilascio del Titolo Edilizio di cui al precedente comma resta subordinato anche al Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa.
3. Eventuali modifiche strutturali o di prospetto saranno assoggettate alle procedure del presente articolo.
4. Ai fini dell'ottenimento del titolo edilizio di cui al comma 1 del presente articolo, il soggetto interessato deve presentare al SUAP del Comune di Rosolini l'istanza con allegata la seguente documentazione, redatta da tecnico abilitato alla progettazione:
  - a) Copia della convenzione relativa alla concessione d'uso del posteggio;
  - b) Progetto del manufatto interamente quotato, completo di stralci planimetrici catastale e del P.R.G.; pianta del chiosco comprensiva anche della dislocazione degli arredi, prospetti e

- sezioni, nonché particolari inerenti l'ancoraggio della struttura al suolo;
- c) particolare planimetrico della zona interessata estesa ad un raggio di almeno venti metri con le indicazioni di eventuali presenze di pozzetti d'ispezione relativi ai sotto servizi, salti di quota, marciapiedi, siepi, alberi, segnaletica stradale e quant'altro di esistente anche aereo che possa comunque interferire con le opere a compiersi;
  - d) riprese fotografiche della zona interessata con evidenziate l'area di sedime del posteggio e l'eventuale ulteriore area di pertinenza di cui al comma 2 dell'art. 4;
  - e) progetto dei relativi impianti elettrico, idrico e fognario, con particolari inerenti i rispettivi allacci ai servizi pubblici;
  - f) relazione tecnica descrittiva sugli elementi compositivi del chiosco e sui dati tecnici di natura igienico-sanitaria del medesimo. Tali dati riguarderanno, in particolare: altezze utili dei singoli locali; superficie di pavimento, superficie finestrata, superficie finestrata apribile e rapporto di aerazione (Sup. fin. apribile / Sup. di pavimento) per ogni singolo locale; presenza di eventuali locali aerati artificialmente; servizi igienici (altezza, aerazione naturale o artificiale, numero di sanitari, pavimenti, rivestimenti con indicazione dell'altezza); sistema di allontanamento dei vapori (cappa) con indicazione del posizionamento della canna di esalazione; caratteristiche degli impianti di ventilazione e/o di condizionamento per i locali aerati artificialmente; sistemi di approvvigionamento dell'acqua potabile, smaltimento dei liquami biologici (acque di fognatura), allontanamento dei rifiuti solidi;
  - g) dichiarazione del progettista sull'esistenza o meno d'impianti soggetti a progettazione obbligatoria ai sensi della legge 46/90.
5. I lavori dovranno essere iniziati entro sei mesi dalla data di notifica della concessione edilizia ed ultimati entro sei mesi dal loro inizio.
  6. La comunicazione di inizio lavori, sottoscritta dal committente, esecutore dei lavori e dal direttore dei lavori, con allegata idonea certificazione inerente il D.U.R.C., da presentarsi al Dirigente dell'Area Urbanistica e, p.c. al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e al Comando di Polizia Municipale, entro dieci giorni dall'effettivo inizio, dovrà essere corredata dalla copia dell'Autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile o di idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto della procedura prevista dalla normativa sismica vigente (legge n. 64/1974 e s.m.i.).
  7. L'ultimazione dei lavori sarà oggetto di formale comunicazione da presentarsi, a cura del titolare della concessione, ai medesimi dirigenti e Comando di cui al precedente comma 6.
  8. L'utilizzo del chiosco per l'esercizio dell'attività di vendita resta subordinato al certificato di agibilità, che, previa presentazione di istanza in bollo, indirizzata al Dirigente dell'Area Urbanistica del Comune, con allegata documentazione di rito, potrà rilasciarsi nel rispetto della normativa vigente in materia.

## **Art. 9**

### *Revoca e Sanzioni*

1. La Giunta Municipale ha la facoltà di revocare la concessione d'uso del posteggio e di conseguenza quella edilizia del chiosco, con preavviso di tre mesi, nei seguenti casi:
  - a) per ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il manufatto per motivi igienico-sanitari, di viabilità o di sicurezza;
  - b) per morosità perdurante oltre tre mesi dalla scadenza del canone;
  - c) nei casi di sub-ingresso non autorizzato;
  - d) nei casi di mutamento della tipologia di vendita non autorizzata;
  - e) nei casi di reiterata violazione degli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 6.
2. Al concessionario in caso di revoca della concessione non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.
3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 6 (pulizia delle aree inerenti il posteggio e circostanti) comporta l'ammonizione verbale della violazione e la diffida a provvedere entro i 60 minuti successivi, decorsi i quali infruttuosamente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa fissata come nel successivo comma 4.
4. Fatto salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato, le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi e per gli effetti della legge 3/03.

## **Art. 10**

### *Norme transitorie, Variazioni*

1. Le assegnazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nelle more dell'assegnazione dei posteggi in base alle procedure di cui al superiore art. 6, continuano ad avere efficacia.
2. Ferma restando la competenza della Giunta Municipale per le modifiche specificate al superiore comma 3 dell'art. 3, le variazioni al presente regolamento restano di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.
3. Eventuali contrasti, tra le norme del presente regolamento e le disposizioni legislative applicabili nel territorio della Regione siciliana e prevalenti sui regolamenti locali, saranno risolti in favore di quest'ultime.

## **Art. 11**

### *Entrata in vigore*

1. Il presente Piano entrerà in vigore a partire dal sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.
2. Contestualmente sono abrogati le norme Regolamentari e i relativi atti emanati incompatibili con il presente Piano.

